



STATUTO UST CISL PADOVA ROVIGO

**Approvato in data 21 ottobre 2022
dal Consiglio Generale Territoriale**

Con le modifiche approvate dal XIX Congresso Confederale Cisl

PARTE I

NORME GENERALI COSTITUTIVE

CAP. I

Principi e finalità

Art.1. E' costituita l'Unione Sindacale Territoriale CISL (UST - CISL) di Padova Rovigo con sede in Padova via del Carmine, 3. Essa è una articolazione dell'Unione Sindacale Regionale (USR) del Veneto la quale a sua volta è una articolazione della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) della quale segue i principi ed attua gli scopi esposti nello Statuto Confederale.

Art.2. Fanno parte dell'Unione Sindacale Territoriale (UST) le Federazioni e i Sindacati Territoriali di Categoria i cui organismi nazionali aderiscono alla CISL, gli stessi, in conformità ai rispettivi statuti si possono articolare in settori e/o comparti merceologici.

Art.3. L'Unione Sindacale Territoriale secondo quanto previsto dall'art.33, esplica sul piano territoriale, per quanto le compete e nell'ambito delle scelte confederali, le funzioni che l'art.3 dello Statuto Confederale, assegna alla Confederazione. In particolare:

- a) fissa gli indirizzi confederali di politica sindacale, economica, salariale ed organizzativa;
- b) esercita la rappresentanza degli interessi generali dei lavoratori nel territorio di competenza e dell'organizzazione di fronte agli organi territoriali di pubblico potere e la funzione di stimolo, collegamento, coordinamento tra le federazioni di categoria territoriali e le assiste, nell'ambito dell'indirizzo confederale e regionale, predisponendo allo scopo i necessari servizi, coordinandosi con esse;
- c) realizza per i propri iscritti e i loro familiari un sistema integrato e polivalente di servizi (vertenze legali, servizi previdenziali, fiscali, assicurativi, ecc.);
- d) d'intesa con i competenti sindacati territoriali collabora alla promozione, costituzione e sviluppo in ogni ambiente di lavoro degli organismi di categoria;
- e) esercita la rappresentanza diretta dei sindacati territoriali su richiesta dei medesimi, ovvero quando si tratti di questioni di interesse generale, dinnanzi ai pubblici poteri, alle varie istituzioni, alle controparti, alle altre organizzazioni sindacali di lavoratori;
- f) promuove e sostiene, nella visione pluralistica della società, anche sperimentando forme di compartecipazione, la costituzione e la crescita di organismi a carattere solidaristico che tutelino il lavoratore nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro;
- g) promuove e persegue una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'organizzazione con particolare attenzione alla parte sottorappresentata.
Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa d' entrambi i sessi a tutti i livelli e in tutti i settori;
- h) propone alle federazioni Nazionali l'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari a carico di organismi o dirigenti di categoria nell'ipotesi di gravi inadempienze;

- i) esplica il necessario controllo sull' efficienza e sulla vitalità democratica degli organi categoriali, alle riunioni dei quali ha facoltà di partecipare con propri dirigenti;
- l) attua particolari iniziative in campo organizzativo, di ricerca e coordina le iniziative delle categorie, programma e gestisce l'attività di formazione come insostituibile strumento di politica dei quadri;
- m) designa gli incarichi di rappresentanza sindacale di propria competenza;
- n) promuove, produce direttamente o tramite le proprie strutture l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività sindacali o culturali, anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità;
- o) promuove, coordina e controlla l'attuazione degli indirizzi confederali, regionali e territoriali, promuove la tutela dei diritti etnici al fine di garantire piena partecipazione alla vita democratica della Confederazione;
- p) realizza i necessari interventi sugli organismi territoriali di categoria come previsto dall'art.3 dello Statuto Confederale;
- q) contribuisce all'implementazione di ogni misura atta a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto e la tutela dell'ambiente.

CAP. II

Diritti e doveri degli iscritti

Art.4. L'iscrizione alla CISL deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivida principi e finalità. Gli iscritti alla CISL hanno diritto a partecipare all'elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali. Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione. Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto e ad operare nell'attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli organismi statutari ed a partecipare all'attività sindacale. Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria d' appartenenza.

È prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

CAP. III

Rotazioni e limiti d'età

Art.5. Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è di tre mandati (12 anni) per i Segretari Generali e i Segretari Generali

Aggiunti di UST, di Federazione di categoria Territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e confederale.

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegi di cui al capitolo XI del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono dalle relative cariche.

CAP. IV **Incompatibilità**

Art.6. Per affermare l'assoluta autonomia della CISL nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite le incompatibilità con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigenti responsabili di Enti Cisl (in quanto componenti dei Consigli Generali) a qualsiasi livello **e le incompatibilità previste dall'art.5 del regolamento di Attuazione del presente Statuto.**

Competente a concedere ai Dirigenti Sindacali autorizzazioni ad assumere o a conservare incarichi a livello territoriale non derivanti da designazione sindacale è il Comitato Esecutivo dell'UST.

Art.7. Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche. Nei casi ove si verificano le situazioni di cui all'art. 6 del presente Statuto e quanto previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto, gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

CAP. V **Eleggibilità e cooptazioni**

Art.8. I soci con i requisiti previsti dai singoli statuti e regolamenti possono entrare negli organismi direttivi alla sola condizione di avere un'anzianità di associazione di almeno 2 anni.

L'Unione Territoriale (UST) potrà stabilire, nel rispettivo Statuto, limiti temporali di anzianità di associazione, inferiore a quanto previsto nel precedente comma per l'accesso dei soci alle cariche direttive delle rispettive strutture periferiche. Nel caso in cui nel suddetto Statuto non sia indicato tale limite temporale vale quello previsto dal comma 1 del presente articolo.

Il Consiglio Generale dell'UST ha facoltà di cooptare al suo interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti degli organismi stessi. Per quanto riguarda gli organismi delle FST (Federazioni Sindacali Territoriali) la percentuale del 5% di cui al comma precedente

può essere estesa fino al tetto del 10%.

Nel caso in cui le decadenze negli organismi espressi dai congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

Il Sindacato Territoriale Pensionati designa, in ogni Comitato Direttivo o Consiglio Generale di Sindacato Territoriale di Categoria, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

PARTE II **GLI ORGANISMI DELLA UST**

CAP. VI

Definizione degli organismi

Art.9. Sono organismi dell'Unione Sindacale Territoriale:

- il Congresso
- il Consiglio Generale
- il Comitato Esecutivo
- la Segreteria
- il Collegio dei Sindaci

CAP. VII

Il Congresso della Unione Sindacale Territoriale

Art.10. Il Congresso è l'organismo massimo deliberante della Unione Sindacale Territoriale.

Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, salvo le convocazioni straordinarie. La periodicità dei congressi delle Federazioni Territoriali di categoria e delle loro strutture territoriali, a partire dal luogo di lavoro e dalle rappresentanze locali sindacali che costituiscono prima istanza congressuale, è fissata dai rispettivi statuti. La convocazione straordinaria del Congresso dell'Unione può essere richiesta:

- a) dal Consiglio Generale, a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b) da un terzo dei soci i quali firmano la richiesta tramite le Federazioni e i Sindacati Territoriali di categoria che sono responsabili della autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria devono essere motivate.

Art.11. Il Congresso dell'UST è composto dai delegati eletti dai Congressi dei Sindacati Territoriali di Categoria secondo le norme definite dai regolamenti congressuali e dal regolamento di attuazione del presente statuto.

Il regolamento d'attuazione del Congresso detta le disposizioni relative alla rappresentanza di genere nelle liste dei delegati e alla partecipazione dei delegati del Sindacato Territoriale Pensionati.

Partecipano, inoltre, con solo diritto di parola in quanto non delegati, i componenti uscenti dal Consiglio Generale, uscenti o subentranti a qualsiasi titolo.

Art.12. L'ordine del giorno del Congresso è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.

Per l'ordine dei lavori valgono le norme del regolamento congressuale dell'Unione Territoriale e deve essere noto a tutte le strutture almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

Art.13. Il Congresso dell'UST:

- a) fissa l'indirizzo generale dell'Unione Sindacale Territoriale in coordinamento con gli indirizzi espressi dagli organismi confederali;
- b) elegge i componenti elettivi del Consiglio Generale;
- c) elegge i delegati al Congresso Regionale;
- d) approva lo Statuto della U.S.T. e relative modifiche;
- e) elegge il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria elegge a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio Generale e il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

CAP. VIII **Il Consiglio Generale**

Art.14. Il Consiglio Generale dell'UST è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e designati. Il regolamento d' attuazione dello Statuto dell'UST, definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati. La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti il Consiglio Generale. Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste dall'art.8 e dall'art.16 dello Statuto UST e quelli derivanti dalla clausola di salvaguardia prevista nel regolamento di attuazione per la categoria dei pensionati nel Consiglio generale dell'UST, non sono considerati per il conteggio del 50% di cui al comma precedente.

Art.15. Il Consiglio Generale prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria, delibera, sulla base delle esigenze funzionali, sulla sua composizione con riferimento alla presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto e al numero dei componenti la Segreteria, nel numero massimo definito dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Art.16. Il Consiglio Generale è l'organismo deliberante dell'UST tra un Congresso e l'altro. Esso si riunisce almeno due volte l'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi dell'attività sindacale, finanziaria ed organizzativa, sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Il Consiglio Generale elegge nel suo seno:

- a) il Segretario Generale e i membri della Segreteria con votazioni separate;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) i rappresentanti dell'UST nel Consiglio Generale USR.

Elegge inoltre:

- a) il Presidente del Collegio dei Sindaci nell'ambito dei componenti eletti al

Congresso;

b) i membri mancanti ad integrare il Collegio dei Sindaci.

Ha inoltre il compito di:

- a) convocare il Congresso in sezione ordinaria in concomitanza con il Congresso USR e il Congresso in sessione straordinaria, nonché di approvare lo schema di Regolamento Congressuale;
- b) emanare il Regolamento di Attuazione dello Statuto in armonia con le disposizioni Confederali USR;
- c) nominare su proposta della Segreteria, sentito il Coordinamento Donne, la Responsabile del Coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne sia già componente.

Art.17. Il Consiglio Generale è normalmente convocato dall'Esecutivo su proposta della Segreteria e, straordinariamente, a richiesta di 1/3 dei suoi membri o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo. In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria UST.

CAP. IX

Il Comitato Esecutivo

Art.18. Il Comitato Esecutivo è l'organismo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale. La composizione del Comitato Esecutivo è stabilita dal regolamento di attuazione.

Il Comitato Esecutivo:

- a) coordina le attività sindacali e organizzative di interesse territoriale;
- b) delibera le azioni sindacali generali a livello territoriale;
- c) dirime i conflitti fra organismi nell' ambito del territorio;
- d) approva il bilancio UST e predispone il bilancio consuntivo consolidato;
- e) approva i bilanci preventivi e consuntivi di competenza della UST;
- f) convoca con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio Generale fissandone l'ordine del giorno;
- g) verifica le linee programmatiche territoriali delle associazioni e degli Enti CISL, salve diverse norme legislative;
- h) stabilisce il trattamento economico e normativo del personale deducendolo dal regolamento regionale;
- i) ratifica i bilanci degli enti e delle Associazioni CISL, approva gli Statuti e la relazione morale degli enti e delle Associazioni medesime.
- j) nomina i rappresentanti sindacali negli Enti e Commissioni a livello territoriale;

Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice. Contro tali deliberazioni è ammesso il ricorso al Consiglio Generale entro 30 giorni dalla comunicazione.

Art.19. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria UST o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale.

Art.20. Il Comitato Esecutivo si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta

del Coordinamento Femminile. Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso coordinamento.

CAP. X

La Segreteria dell'UST

Art.21. La segreteria dell'UST è composta dal Segretario Generale, da segretari nel numero previsto dal Regolamento, secondo le esigenze funzionali. La Segreteria rappresenta l'UST nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, enti, associazioni ed organismi del territorio; prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento dell'UST attuando le decisioni dei superiori organismi deliberanti. Coordina le attività delle Federazioni Territoriali assicurando l'osservanza delle decisioni negli organismi dell'UST. Sovrintende al funzionamento degli uffici territoriali, applica il trattamento economico e normativo del personale, predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'UST e la relazione per il Congresso.

Art. 22. La Segreteria dell'UST risponde collegialmente di fronte ai superiori organismi deliberanti.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della UST. I Segretari hanno la responsabilità dei settori di attività territoriale.

L'Amministrazione del patrimonio della UST e di ogni altra attività economica o finanziaria, comunque promossa o gestita nell'interesse della UST, è attribuita alla responsabilità di un Segretario Territoriale.

CAP. XI

Il Collegio dei Sindaci

Art.23. Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo dell'UST ed adempie alle sue funzioni a norma del presente Statuto, relativo Regolamento di Attuazione dello Statuto e degli ulteriori Regolamenti. L'Attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità. Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo, per mezzo del suo Presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale e risponde della sua azione dinnanzi al Congresso. Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dal Congresso dell'UST e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Sono eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti. I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di suffragi. Laddove non sussistano candidati non eletti il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti. Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il

Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale. Qualora la vacanza riguardi il Presidente del Collegio dei Sindaci il Consiglio Generale dell'UST ha facoltà di nominare uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti e non iscritti all'organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale. I sindaci non possono far parte di organismi deliberanti delle strutture controllate. È inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo, eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture Territoriali e Regionali di Federazione e/o Confederali. Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo anche degli Enti e delle Associazioni della CISL, salvo diversa composizione per gli enti stessi e delle associazioni che consegue da disposizioni di legge o amministrative secondo quanto stabilito dal Regolamento d' Attuazione dello Statuto.

PARTE III **LE ARTICOLAZIONI DELL'UST**

CAP. XII **Strutture Territoriali**

Art.24. L'UST si articola in Federazioni Sindacali Territoriali (FST). Le Federazioni Sindacali Territoriali (FST) possono articolarsi in unione zonali e/o unioni comunali e/o disporre di sedi periferiche quando ciò sia richiesto da esigenze di funzionalità. Le unioni zonali non costituiscono istanza congressuale.

Il Coordinamento

Art.25. L'U.S.T. è competente a coordinare l'azione organizzativa sindacale a livello territoriale delle federazioni di categoria. A tale scopo essa solleciterà il più ampio confronto tra le varie strutture verticali e favorirà il loro incontro attraverso riunioni settoriali o comunque intercategoriale al fine di armonizzare le singole posizioni. Di ogni azione sindacale categoriale deve essere data preventiva informazione alla Segreteria della UST. Spetta agli organismi della UST in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale, settoriale o generale.

Art.26. Per le azioni sindacali che riguardino anche singole categorie di settori pubblici, di servizi essenziali, di servizi previdenziali ed assistenziali e che debbono culminare in sciopero a livello provinciale e sub provinciale il cui svolgimento sia tale da pregiudicare il funzionamento dei servizi stessi ai fini delle necessità collettive, deve essere sentito il preventivo parere della Segreteria UST. Nel caso di azioni sindacali di cui sopra, a livello di UST, quest'ultima consulterà preventivamente la Segreteria USR. In caso di parere difforme la decisione in materia spetta al Comitato Esecutivo competente territorialmente che si riunirà congiuntamente alla Segreteria della categoria interessata. In ogni caso dovranno essere osservati i codici di autoregolamentazione del sindacato confederale.

Art.27. La Segreteria dell'UST può assumere, d'intesa con gli organismi nazionali

competenti e solo in caso di carenza locale, le necessarie iniziative di pertinenza verticale per promuovere la costituzione o ricostituzione degli organismi categoriali del corrispondente livello territoriale e devono dare assistenza diretta laddove manchi l'apporto categoriale. La Segreteria della UST, inoltre, può procedere alla convocazione degli organismi delle strutture verticali territoriali con diritto di parola alle riunioni medesime.

CAP. XIII

I Servizi

Art.28. Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, per rafforzare il patto associativo nella CISL, la UST costituisce strutture polivalenti ed integrate di servizi, sulla base degli indirizzi confederali e con il coordinamento delle USR. Tali strutture coordinano la politica dei servizi della UST, dei Sindacati Territoriali e degli Enti e delle associazioni della UST curando la diffusione nel territorio del sistema servizi. Con cadenza biennale potrà essere convocata la Conferenza dei Servizi.

PARTE IV

GESTIONI STRAORDINARIE, FINANZE E PATRIMONIO

CAP. XIV

Reggenza

Art.29. Allorché un organismo dell'Unione Sindacale Territoriale risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengano di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie, può chiedere alla Segreteria Confederale di decidere che venga loro inviato un reggente che può essere estraneo all'organismo di cui trattasi.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure statutarie e comunque d'intesa con la Confederazione.

CAP. XV

Contribuzione e Tesseramento

Art.30. L'adesione alla CISL si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura percentuale, che comprende anche il costo della tessera. Sulla base di tale quota che viene fissata dai competenti organi confederali, la Confederazione rilascerà la tessera, che è obbligatoria per tutti gli aderenti a qualsiasi categoria o professione appartengano.

Art.31. La tessera viene emessa dalla Confederazione e non è consentito ad alcuna organizzazione aderente o dipendente stamparne esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori. La tessera costituisce l'unico documento di adesione del lavoratore all'Organizzazione Sindacale. Il periodo di validità della tessera è fissato dal Comitato Esecutivo Confederale.

La tessera deve essere completata, all'atto del rilascio all'aderente, con l'emblema di categoria.

CAP. XVI

Finanze e Amministrazioni

Art.32. Le entrate ordinarie dell'Unione sono costituite dalla quota parte dei contributi sindacali riscossi dai Sindacati Territoriali nella entità fissata dal Consiglio Generale Confederale. Il Consiglio Generale dell'Unione può deliberare, su proposta della Segreteria, forme di contribuzione straordinaria a favore dell'Unione, nell'ambito delle direttive confederali in materia. In tal caso il Consiglio Generale ne determina la misura, le modalità di riscossione, la destinazione e l'eventuale riparto.

CAP. XVII

Patrimonio

Art.33. Il patrimonio dell'UST è costituito dai contributi raccolti per mezzo della quota associativa confederale di spettanza territoriale, dalle quote associative per servizi e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa, ovunque dislocati.

Per tutte le strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Finché esiste la Confederazione, i singoli associati o gruppi di associati o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, alcuna quota per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Art.34. L'UST risponde di fronte a terzi e all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni economiche, finanziarie e patrimoniali assunte congiuntamente al segretario UST che presiede al settore relativo all'amministrazione.

Art.35. Le Organizzazioni Sindacali Territoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da essi direttamente assunte verso chiunque. Non potranno per qualsiasi titolo o causa o per il fatto di far parte dell'UST, chiedere di essere sollevate da esse.

Art.36. Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dall'UST a favore delle organizzazioni o dei loro associati costituiscono normale attività ispettiva e di assistenza dell'UST senza assunzione di corresponsabilità.

Art.37. L'UST può costituire Enti, promuovere e partecipare ad Associazioni e Società.

PARTE V

MODIFICHE STATUTARIE, REGOLAMENTI

CAP. XVIII

Procedure per le modifiche statutarie

Art.38. Le modifiche al presente statuto possono essere proposte in occasione del Congresso UST:

- a) dal Congresso su richiesta scritta del 50% +1 dei delegati;
- b) dal Consiglio Generale dell'UST a maggioranza dei 2/3;
- c) dai Sindacati Territoriali di categoria su deliberazione dei propri organismi direttivi prese a maggioranza dei 2/3.

Il Consiglio Generale UST, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una Commissione Consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dagli organismi delle Federazioni Territoriali di Categoria. Tali proposte devono essere inviate alla Commissione entro 2 mesi dalla data di effettuazione del Congresso. Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale UST, convocato almeno 15 giorni prima del Congresso, proporrà allo stesso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale UST porterà il proprio parere al Congresso. Il Congresso UST si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti. Non è ammessa altra procedura di modifica.

CAP. XIX

Regolamento di attuazione

Art.39. L' UST deve dotarsi di un regolamento d' attuazione dello Statuto.

Art.40. Il regolamento di attuazione dello Statuto deve essere deliberato e può successivamente essere modificato dal Consiglio Generale UST esclusivamente in base alla seguente procedura. Il Consiglio generale UST deve essere convocato con uno specifico punto all'Ordine del Giorno, un preavviso di almeno 15 giorni e allegate alla convocazione le proposte di modifica del regolamento. Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

CAP. XX

Adeguamenti statutari

Art.41. Le norme del presente Statuto non possono contrastare con quelle dello Statuto Confederale. Il Consiglio Generale dell'UST sarà convocato per dar luogo agli adeguamenti relativi alle norme dello statuto Confederale ed approvare il regolamento d' attuazione del presente Statuto.

Art.42. Le norme del regolamento di attuazione non possono essere contrastanti con quelle del regolamento di attuazione dello Statuto Confederale. Per quanto non previsto nel presente Statuto e dal regolamento di attuazione, valgono le norme dello

Statuto e dei regolamenti di attuazione confederale e regionali applicabili anche per analogia.

Art.43. Gli adeguamenti allo Statuto e al Regolamento di attuazione devono essere assunti nella prima sessione del Consiglio generale da convocare dopo la celebrazione del Congresso confederale.

Le norme contrastanti sono nulle. La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio confederale dei probiviri.